

## **STATUTO**

della

**"COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS Società Cooperativa"**

### **TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI**

#### **ART. 1**

##### **DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita, con sede nel Comune di Reggio Emilia, ai sensi della legge 8 novembre

1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera a) la società cooperativa denominata **"COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS Società Cooperativa"**, in sigla "Coopselios s.c. ETS".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove.

#### **ART. 2**

##### **DURATA**

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

#### **ART. 3**

##### **NORME APPLICABILI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del codice civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative.

Ai sensi dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Si applica altresì il D.lg. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.

### **TITOLO II**

**SCOPO – OGGETTO**

#### **ART. 4**

##### **SCOPO**

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, per lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere nel rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il raggiungimento di tali finalità, lo scopo sociale e mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in

forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017, i lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Di questo parametro si darà evidenza nel bilancio sociale.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario internazionale e italiano condividendo e promuovendo la "Dichiarazione di identità cooperativa" approvata dall'Alleanza Cooperativa Internazionale. Aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali nonché alle associazioni unitarie di rappresentanza del Movimento Cooperativo.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che perseguono finalità mutualistiche e cooperativistiche.

## ART. 5

### OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ed al perseguimento dello scopo sociale, ha per oggetto:

- 1) organizzare e gestire attività sociali, sanitarie, riabilitative, assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi-residenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione, incluse le seguenti attività: interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale;
- 2) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture che si propongono il miglioramento della condizione di benessere

fisico o psichico, sociale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di enti pubblici e privati, enti pubblici locali e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

3) promuovere, sviluppare, partecipare e gestire corsi, tirocini formativi e di orientamento, seminari e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, l'addestramento professionale, per i soci e non, allo scopo di elevare la qualità del servizio;

4) promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di welfare, ricreative, culturali e di socializzazione in particolare nei settori di attività della Cooperativa e anche per conto di soggetti pubblici e privati;

5) esercitare attività di insegnamento e complementari all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado oltre che di ausilio alla didattica istituzionale delle stesse scuole, ivi inclusa la gestione delle scuole d'infanzia paritarie, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;

6) promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di studio e ricerca nei settori di interesse della Cooperativa;

7) fornire beni, servizi e consulenza, anche in service, relativamente allo sviluppo di attività correlate all'oggetto sociale in favore di soggetti terzi, pubblici e/o privati, e delle società del gruppo;

8) svolgere l'attività di assistenza tecnica e consulenza a favore di soggetti terzi, pubblici e/o privati e delle società del gruppo, per la partecipazione ad appalti inerenti la propria attività sociale, in Italia o all'estero banditi dalle organizzazioni o enti locali, nazionali, sovranazionali;

9) svolgere l'attività di assistenza tecnica e consulenza a favore di soggetti terzi, pubblici e/o privati e delle società del gruppo, per la partecipazione alle procedure di selezione dei progetti finanziati dalle organizzazioni o enti locali, nazionali, sovranazionali, internazionali siano essi pubblici o privati;

10) svolgere l'attività di assistenza tecnica e consulenza a favore di soggetti terzi, pubblici e/o privati e delle società del gruppo, per la raccolta fondi e liberalità nelle differenti modalità operative consentite dalle norme e regolamenti in vigore e provenienti da persone fisiche e/o giuridiche siano esse pubbliche o private;

11) la partecipazione diretta, sia singolarmente che congiuntamente ad altri soggetti, agli appalti ed alle procedure di selezione indicate alle precedenti lettere a. e b. siano esse da eseguirsi, in via prioritaria, in proprio o per il tramite di terzi soggetti ritenuti idonei dalle norme e dai regolamenti tempo per tempo vigenti;

12) l'attività di *e-procurement* per le forniture di beni e servizi per gli acquisti degli Enti pubblici e/o Privati, siano essi nazionali o internazionali con o senza scopo di lucro;

13) l'attività di acquisto, in Italia e all'estero, di beni e servizi, nell'interesse dei soci e di soggetti terzi;

14) la partecipazione diretta, per conto di terzi o di società del gruppo, a procedure di selezione per l'assegnazione di finanziamenti agevolati e l'erogazione di contributi a fondo perduto, da parte di organizzazioni o enti locali, nazionali, sovranazionali, internazionali siano essi pubblici o privati;

15) compiere operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti ammessi e previsti dalle disposizioni in vigore.

Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società ed enti italiani ed esteri di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelli finanziari;

b. partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative, di capitali o altre persone giuridiche (fondazioni, associazioni con o senza personalità giuridica, ecc...);

c. aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori anche diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e successive modificazioni e integrazioni;

e. prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato beni mobili e immobili, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

f. concedere finanziamenti, avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

g. richiedere ed utilizzare risorse (finanziamenti e contributi) messe a disposizione da organismi internazionali e nazionali sia pubblici che privati;

h. stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione e appalti di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, enti pubblici, enti pubblici locali, aziende e società nazionali ed estere di ogni genere sia direttamente che indirettamente o per assegnazione da organismi consortili di cui fa parte;

i. assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

j. aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

k. costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.1992, n.59;

l. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;

m. emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto;

n. emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia;

o. promuovere, sviluppare, partecipare e gestire progetti di solidarietà a livello locale o internazionale anche attraverso azioni di raccolta fondi (*fund raising*). La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali sopraelencati.

### **TITOLO III SOCI COOPERATORI**

#### **ART. 6**

##### **REQUISITI DEI SOCI**

Sono soci cooperatori i soci lavoratori della Cooperativa, i soci volontari ex lege n. 381 del 1991 s.m.i. e i soci speciali secondo il disposto di cui all'art. 2527 del codice civile.

Possono essere altresì ammessi come soci, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci lavoratori i soci cooperatori persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano contribuire al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione del socio lavoratore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio lavoratore all'attività della Cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata, in conformità con l'apposito Regolamento Interno, secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Statuto.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella Cooperativa, secondo il disposto di cui all'art. 2527 del codice civile.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, oppure svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. E' fatto salvo il caso dei soci lavoratori, i quali, su indicazione della Cooperativa siano assunti da società e/o enti di qualsiasi tipo partecipati. Inoltre la Cooperativa può autorizzare, in considerazione di specifiche esigenze, il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

#### ART. 7

#### SOCI VOLONTARI

Sono soci volontari i soci cooperatori che ai sensi dell'articolo 2, della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

L'attività dei soci volontari è disciplinata da apposito regolamento.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi.

I soci volontari sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Cooperativa, del Codice Etico, del MOGC (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione gratuitamente la propria attività ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Il socio volontario ha il diritto – dovere di partecipare alla definizione delle politiche e delle decisioni della Cooperativa, attraverso la partecipazione all'Assemblea dei soci, con diritto di voto per i soci iscritti a libro soci da almeno novanta giorni.

## ART. 8

### AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'intendimento, se socio lavoratore, di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 5 del presente Statuto e con l'apposito Regolamento Interno, dei quali dichiara di aver preso visione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, del Codice Etico, del MOGC (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ai sensi della D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti a), c), d) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa;

g) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione;  
h) la dichiarazione di preventiva negoziazione ed approvazione della clausola contenuta nell'art. 47 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella dei soci speciali di cui all'art. 2527 del codice civile, ovvero alla categoria dei soci volontari, ovvero a quella dei soci persone giuridiche (ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381) e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### ART. 9

##### TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti il Tribunale competente.

#### ART. 10

##### OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa anche mediante apporti economici per sostenere programmi di sviluppo e di patrimonializzazione, e per la soluzione di eventuali crisi aziendali in proporzione alle proprie capacità finanziarie, oltre che ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Cooperativa, del Codice Etico, del MOGC (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci cooperatori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
- c) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- d) contribuiscono all'attività della Cooperativa a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

#### ART. 11

##### DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci cooperatori, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

#### ART. 12

##### PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte e per scioglimento nel caso di persona giuridica.

#### ART.13

##### RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia cessato per qualsiasi motivo, compreso il raggiungimento dell'età pensionabile prevista per legge (solo per i soci lavoratori).

Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per quanto riguarda il rapporto mutualistico tra socio e Cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi prima della chiusura dell'esercizio e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### ART. 14 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
4. senza essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

7. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato;
8. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
9. venga dichiarato interdetto, inabilitato o, se persona giuridica, sottoposta a procedure concorsuali;
10. venga condannato con sentenza penale definitiva per i reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e per quelli la cui gravità renda impossibile la normale prosecuzione del rapporto sociale;
11. tenga, con qualsiasi mezzo, una condotta gravemente lesiva del decoro e dell'immagine, anche pubblica, della Cooperativa, anche in violazione dei principi di condotta prescritti dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
12. benché formalmente invitato, senza giustificato motivo, si rifiuti in modo reiterato, di partecipare ai lavori della Cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
13. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, oltre ai casi sopra previsti, anche nei seguenti casi:

1. per mutuo consenso;
2. per licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori che presuppongano lo scioglimento del rapporto di lavoro;
3. per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro;
4. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Inoltre, l'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato oltre ai casi sopra previsti, anche secondo quanto previsto dalla Direttiva della Direzione generale di vigilanza degli enti cooperativi-Ministero dello Sviluppo economico n. 5457 del 14/01/2020.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'organo amministrativo può escludere il socio, a seguito di reiterata o prolungata inattività del socio stesso (ad esempio superamento periodo di comporto), per cause oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa di offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso.

A tal fine il consiglio di amministrazione potrà adottare il provvedimento di esclusione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo.

Solo in caso di licenziamento collettivo, qualora ricorrano adeguate motivazioni, il consiglio d'amministrazione potrà adottare il provvedimento di esclusione trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inidoneità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale e di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione innanzi il Tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ART. 15

##### CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Tribunale competente.

#### ART. 16

##### DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle somme a essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate ai soci ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### ART. 17

#### MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

#### ART. 18

#### PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

#### ART. 19

#### TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

#### LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

Per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

#### ART. 20

#### SEZIONI SOCI

Allo scopo di facilitarne la partecipazione all'attività sociale, i soci operatori della Cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa.

E' compito del Consiglio di Amministrazione definire il numero dei soci operatori che compongono la sezione soci e l'assegnazione dei soci alla sezione. Il funzionamento delle sezioni soci è disciplinato da apposito regolamento.

#### **TITOLO IV**

#### **SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

##### **ART. 21**

##### **NORME APPLICABILI**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 25, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25 (venticinque) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende

trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

#### ART. 22

##### EMISSIONE DEI TITOLI – DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio finanziatore potrà essere attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte secondo quanto stabilito nella delibera di emissione dei titoli.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 del codice civile. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può tuttavia riservare ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci finanziatori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

#### ART. 23

## REMUNERAZIONE – DIRITTI PATRIMONIALI

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di emissione dei titoli.

Per i soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti e detenuti dai soci cooperatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi di cui alla lettera a) dell'art. 2514 del codice civile.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla Cooperativa, queste ultime graveranno anche sul capitale dei soci finanziatori in misura proporzionale al rapporto tra tale capitale ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può stabilire che, in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

### ART. 24

#### AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 22, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere offerte in opzione ai soci. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992 s.m.i..

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **ART. 25**

##### **PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente Statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28, primo comma punto a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

ART. 26  
RISTORNO

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un riconoscimento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) mediante inserimento come competenze in busta paga;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita degli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

ART. 27  
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

ART. 28  
DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 26 e, successivamente sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla normativa vigente;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 26;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. a), codice civile;
- f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), codice civile, e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 23;
- g) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

**TITOLO VI**  
**ORGANI DELLA COOPERATIVA**

**ART. 29**  
**ORGANI SOCIALI**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

**SEZIONE I – ASSEMBLEA**

**ART. 30**  
**CONVOCAZIONE**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla G.U. della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione, anche on line, su almeno uno dei principali quotidiani nazionali o locali, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci aventi diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, nel domicilio risultante dal libro soci, con lettera raccomandata o via fax o con

altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

#### ART. 31 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del Consiglio di Amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione, approva il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017;
- 2) nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione, e ne determina il numero, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 38 del presente Statuto; procede alla nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 22, penultimo comma, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 22 e alla relativa delibera di emissione;
- 3) determina i compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 4) nomina su proposta del Collegio Sindacale, se nominato, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 44 del presente Statuto e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico;
- 5) revoca, per giusta causa e nei casi stabiliti dalla legge, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulla azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'art. 2393 del codice civile;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme

d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;

11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

12) delibera l'ammontare minimo del capitale che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;

13) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, a giudizio del Consiglio di Amministrazione. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

#### ART. 32

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV del presente Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Cooperativa, gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

## ART. 33

### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea e diversa previsione dello statuto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento anticipato, per il cambiamento dell'oggetto sociale, per la trasformazione della Cooperativa, per la revoca dello stato di liquidazione, è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di due terzi dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

## ART. 34

### INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA-ASSEMBLEA IN VIDEO CONFERENZA E PARTECIPAZIONE AL VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni o nel libro dei soci finanziatori da almeno trenta giorni e che non siano in mora nel versamento delle quote o azioni sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 22.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di tre soci.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 del codice civile.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'Assemblea può essere tenuta in audio-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione (anche visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione) e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Cooperativa nei quali gli intervenuti potranno affluire. La piattaforma mediante la quale collegarsi (e le relative modalità di collegamento) potranno anche essere indicate nell'avviso di convocazione o in comunicazione successiva.

I luoghi audio e/o video collegati indicati nell'avviso di convocazione (ove i soci che lo vorranno potranno recarsi per avere a disposizione strumenti di collegamento telematico) devono rispettare le limitazioni territoriali dei luoghi di convocazione dell'Assemblea contenute nel presente statuto per garantire a ciascun socio il diritto a essere fisicamente presente nel luogo di convocazione, se lo vorrà; ma i soci potranno partecipare ai lavori assembleari ancorché audio e/o video collegati da luoghi diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione in quanto, diversamente, verrebbe frustrato lo scopo stesso della modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione d'accrescere le possibilità d'intervento dei soci.

Ove possibile il presidente e il segretario verbalizzante o il notaio dovranno essere presenti nello stesso luogo indicato nell'avviso di convocazione e l'Assemblea s'intenderà svolta in questo luogo; tuttavia, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). In tal caso, l'Assemblea s'intenderà svolta nel luogo, indicato nell'avviso di convocazione, ove sarà presente il segretario verbalizzante o il notaio e il verbale dell'Assemblea verrà redatto successivamente con la sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio.

Tenuto conto delle circostanze della singola assemblea, il consiglio di amministrazione potrà prevedere nell'avviso di convocazione che l'assemblea sia tenuta esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza un luogo fisico di convocazione e, in tal caso, la riunione s'intenderà tenuta nel luogo in cui sarà presente il notaio o il segretario verbalizzante.

Il voto potrà essere espresso dai soci anche mediante piattaforme *on-line* di raccolta dei voti previa registrazione e identificazione degli aventi diritto al voto e garanzia di corrispondenza del voto con il socio avente diritto (garantendo l'individuazione dei soci presenti, votanti, favorevoli, astenuti e contrari), nel rispetto dei principi di parità di trattamento, buona fede e correttezza.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge

31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della Cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

#### ART. 35

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente vicario del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, e quando occorrono due o più scrutatori, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### ART. 36

##### ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e chiederne estratti, può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni, deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Cooperativa.

#### ART. 37

##### ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, la Cooperativa istituisce le assemblee separate. Il Consiglio di Amministrazione, per agevolare maggiormente la partecipazione dei soci a determinate tematiche della vita sociale, ha la facoltà, anche in assenza di tali presupposti, di convocare in forma separata le assemblee dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e può nominare i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento disciplinerà il carattere più o meno vincolante del mandato affidato ai delegati di maggioranza o minoranza e le materie sulle quali è previsto un mandato pieno o vincolato per i soci delegati. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

## **SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 38**

#### **NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove membri ad un massimo di ventuno membri, eletti dall'assemblea, nell'osservanza delle disposizioni statutarie e di legge in materia.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci previsti dallo Statuto, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria (lavoratori, volontari, finanziatori) ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti in proposito da apposito regolamento elettorale.

Possono essere eletti consiglieri anche soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale; l'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 22.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione al Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o due Vice-Presidenti di cui uno che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento (c.d. vicario).

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 2017.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più soggetti, determinandole nella deliberazione, proprie attribuzioni; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda, l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

#### ART. 39

##### COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;
- b) convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- c) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies del codice civile, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli

enti e alle società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

i) assumere, e licenziare il personale, stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;

j) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali;

k) nominare il direttore generale fissandone le mansioni e i poteri;

l) conferire deleghe e procure al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

m) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art. 14, comma 2 e del precedente art. 15, comma 2;

n) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

o) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotazione presso pubblici registri;

p) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;

q) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile;

r) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;

s) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;

t) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;

u) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del codice civile;

v) curare le relazioni con i sindacati di categoria per ogni questione attinente i rapporti di lavoro;

w) deliberare la fusione per incorporazione di una o più società controllate interamente o almeno per il novanta per cento delle loro azioni o quote;

x) nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/01 s.m.i., e determinarne i compensi;

y) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

L'avviso di convocazione è fatto a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima dell'adunanza stessa. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentito che si svolgano anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i consiglieri. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura della Cooperativa nei quali gli

interventuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, valgono le norme previste dalla normativa vigente in materia.

#### ART. 40

#### SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **SEZIONE III – PRESIDENTE**

#### ART. 41

#### PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ai Vice-Presidenti o a membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di pluralità di Vice-Presidenti tali attribuzioni spettano al vicario, qualora nominato.

#### **SEZIONE IV – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### ART. 42

#### COLLEGIO SINDACALE

#### NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il Collegio Sindacale è nominato qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 2543, comma 1, cod. civ. e in ogni caso qualora vengano emessi strumenti finanziari (di cui al precedente Titolo IV) non partecipativi.

Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art.22.

In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

#### ART. 43

##### COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

#### ART. 44

##### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta del Collegio Sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 45**

#### **SCIOGLIMENTO**

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente Statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina e sostituzione dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione della Cooperativa, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore della Cooperativa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 22.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

### **ART. 46**

#### **DEVOLUZIONE PATRIMONIALE**

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. c), del presente Statuto, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514 del codice civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori al precedente art. 23.

#### ART. 47

##### FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia di qualsiasi genere, che dovesse sorgere tra la Cooperativa medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativamente al rapporto sociale e mutualistico o all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione, sarà affidata alla cognizione esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

#### ART.48

##### CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici previsti per le cooperative a mutualità prevalente;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### ART. 48-BIS

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- gli enti con scopo di lucro;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

#### ART.49

##### DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'assemblea dei soci a norma del precedente art. 31,  
comma 1 n. 6.